

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

(ex art. 15 L. 241/90)

TRA

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA – Dipartimento per
l'innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e forestali (DIBAF)**

E

**IL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI
DELL'ECONOMIA AGRARIA (CREA)**

L'Università degli Studi della Tuscia – Dipartimento per l'innovazione nei
sistemi biologici, agroalimentari e forestali (di seguito **DIBAF**), con C.F.

80029030568 e Partita IVA 00575560560, avente sede in via S. Camillo De

Lellis snc, 01100 Viterbo, rappresentato dal Prof. Giuseppe Scarascia

Mugnozza, nato a il C.F. , che

agisce in qualità di Rappresentante delegato della stessa, domiciliato per la

carica presso la sede del DIBAF

e

il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di

seguito denominato **CREA**), con C.F. 97231970589 e Partita IVA

08183101008, avente sede in via Po 14, 00198 Roma, rappresentato dal

Cons. Gian Luca Calvi, nato a il C.F.

, che agisce in qualità di Commissario straordinario

dello stesso, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente.

Premesso che

- che il MiPAAFT (Ente finanziatore) ha indicato con D.M. n. 36296 del 19 dicembre 2018 il CREA, operativamente il Centro di ricerca Zootecnia e Acquacultura (di seguito CREA-ZA), (Unità operativa n. 1 – Soggetto proponente) e il DIBAF (Unità operativa n. 2) quali vincitori della selezione pubblica - Progetti di ricerca fondo latte con cui il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ha avviato una procedura di selezione per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca nell'ambito del fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario, in riferimento D.M. n. 27443 del 25 settembre 2018;

- che il progetto dal titolo *“Miglioramento della qualità nutrizionale e dell'immagine salutistica del latte per i contenuti in molecole funzionali ad azione prebiotica e protettiva”* acr. MIQUALAT (ID 39), è risultato ammissibile a finanziamento con un punteggio di 80/100;

- che il CREA-ZA e il DIBAF intendono collaborare, mediante l'utilizzo di proprie risorse, competenze e attrezzature allo svolgimento di attività previste per il perseguimento degli obiettivi previsti dal progetto;

- che il CREA-ZA e il DIBAF hanno sottoscritto una *Dichiarazione di intenti a formalizzare un accordo ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990*, e tali documenti firmati dai rispettivi Rappresentanti legali sono stati trasmessi insieme alla domanda di progetto, come richiesto da Bando.

che il DIBAF:

- è una struttura didattica, di ricerca e di servizio dell'Università degli Studi della Tuscia, dotato di autonomia amministrativa gestionale e tecnica, che

	svolge parte delle sue attività istituzionali, di ricerca e didattica, nell'ambito di	
	diverse discipline, con approcci complementari: dalla chimica e biologia di	
	base, alle biotecnologie agroalimentari, animali, industriali e ambientali, a	
	supporto della gestione eco-sostenibile dei sistemi biologici, agroalimentari e	
	forestali;	
	- ha recentemente conseguito il prestigioso riconoscimento del Ministero	
	dell'Istruzione Università e Ricerca (MIUR) quale Dipartimento di Eccellenza	
	con un programma di sviluppo incentrato sulla biologia molecolare e le analisi	
	genetiche applicate agli organismi dei sistemi biologici, agroalimentari e	
	ambientali, nonché all'analisi di qualità e nutraceutiche dei prodotti e processi	
	della filiera agroalimentare.	
	che il CREA:	
	- è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con	
	personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero per le politiche	
	agricole, alimentari, forestali e del turismo, istituito con Decreto Legislativo in	
	data 29 ottobre 1999 n° 454 e riordinato dall'art. 1 comma 381 della citata	
	legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel settore	
	agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena	
	autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;	
	- sviluppa e favorisce l'adozione dell'innovazione tecnologica nei settori	
	produttivi, anche in collaborazione con le Regioni, le Province autonome, le	
	università, enti di ricerca e associazioni dei produttori e dei consumatori;	
	- svolge e sostiene azioni di ricerca sulla qualità tecnologica e tracciabilità delle	
	produzioni e la tutela del consumatore;	
		3

	- fornisce supporto e assistenza tecnico-scientifica e consulenza ad organismi	
	di rilevanza nazionale ed internazionale, alle istituzioni della Unione europea,	
	ai Ministeri, alle Regioni, alle Province autonome e agli enti territoriali,	
	pubbliche in campo agricolo e agroalimentare;	
	- assolve ai compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente, nazionale	
	o comunitaria, o da atti emanati dal Ministero vigilante;	
	- fornisce al Ministro per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo	
	un quadro annuale sull'andamento del settore agricolo, alimentare, forestale	
	e della pesca;	
	- fornisce al Ministro per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo	
	ogni supporto necessario per la definizione, il monitoraggio e la valutazione	
	delle politiche pubbliche in campo agricolo e agroalimentare	
	- svolge, su specifica richiesta del Ministro per le politiche agricole, alimentari,	
	forestali e del turismo, ogni altra attività ritenuta funzionale allo sviluppo o alla	
	tutela del comparto agro-alimentare;	
	- può fornire, qualora ne ricorrano i presupposti di soddisfacimento	
	dell'interesse pubblico, assistenza scientifica e tecnologica alle imprese;	
	- svolge attività di certificazione, prova e accreditamento anche finalizzate alla	
	certificazione, etichettatura nutrizionale e valorizzazione delle specificità dei	
	prodotti nazionali;	
	- svolge attività di certificazione delle sementi e registrazione e tutela delle	
	varietà vegetali in conformità alle norme nazionali e internazionali che	
	regolano il settore;	
	- favorisce, sviluppa e svolge attività di divulgazione scientifica e di	
		4

	integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca al fine	
	di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati;	
	- promuove il dibattito su tematiche scientifiche di interesse nazionale e	
	internazionale;	
	- svolge ricerche sulla qualità nutrizionale degli alimenti e sul ruolo della	
	nutrizione per la salute dell'uomo;	
	- svolge e promuove l'educazione nutrizionale e alimentare;	
	- svolge attività di ricerca socio-economica in campo agricolo, agro-	
	industriale, forestale, della pesca e del mondo rurale in ambito nazionale,	
	comunitario e internazionale;	
	- promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, l'università,	
	gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia,	
	delle parti sociali e dell'associazionismo;	
	- favorisce e promuove la crescita culturale e professionale degli addetti ai	
	comparti agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della	
	nutrizione umana e degli alimenti anche attraverso lo svolgimento di attività	
	formativa nei settori di competenza;	
	- contribuisce all'avviamento dei giovani alla ricerca anche attraverso	
	adeguati strumenti formativi;	
	- per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità	
	istituzionali, può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione	
	con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche	
	pubbliche o private, nazionali, estere internazionali, nei limiti	
	dell'ordinamento vigente;	
		5

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

- che un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente, cui affidare l'attività del progetto relativamente alle analisi bioinformatiche;

- i soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti riguardanti tra l'altro lo studio della qualità e salubrità dei prodotti di origine animale, attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della ricerca scientifica da svolgere oggetto del presente Accordo;

- i soggetti in premessa svolgono, nell'interesse della collettività, attività in numerosi settori di interesse comune per i quali la creazione di sinergie risulta essere una delle priorità poiché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna delle Parti.

- opera attraverso Centri/Strutture di Ricerca distribuite sul territorio nazionale, fra le quali si colloca il CREA ZA.

che il CREA-ZA:

- si occupa di zootecnia ed acquacoltura, realizzando programmi di miglioramento genetico e sviluppando innovazioni nell'ambito dei prodotti di origine animale e del controllo della loro sofisticazione, nonché degli impianti e delle tecnologie per l'ottimizzazione degli allevamenti.

- svolge anche attività di conservazione della biodiversità zootecnica.

- si compone di quattro sedi: Lodi, Monterotondo, Modena e Bella. Le sedi coinvolte nel progetto saranno quelle di Monterotondo e di Bella.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse sopra riportate dal presente Accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2 - Finalità

Scopo del presente Accordo è quello di assumere l'impegno alla realizzazione del progetto di ricerca citato nelle premesse, utilizzando risorse e competenze esistenti presso il CREA-ZA e DIBAF, collaborando per lo svolgimento di attività di ricerca, ai fini del perseguimento degli obiettivi previsti dal progetto - quali la caratterizzazione del latte per alcune sue componenti bioattive e protettive con effetti positivi sulla salute umana e l'individuazione della componente genetica che ne determina la peculiarità nelle razze bovine oggetto di studio - secondo le modalità, la ripartizione delle attività, la tempistica e i costi delineati nel Progetto approvato e nel prospetto riepilogativo del finanziamento riportati nel D.M. di Concessione n.

16844/7100/2019 dell'11 aprile 2019, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio

in data 17 aprile 2019, e in conformità alle regole di partecipazione e di rendicontazione stabilite dal MIPAAFT.

Art. 3 - Referenti

Il CREA-ZA indica quale proprio referente e responsabile del presente Accordo la Dr.ssa Alessandra Crisà (Coordinatrice del progetto), il DIBAF indica quale proprio referente e responsabile del presente Accordo il Dr. Giovanni Chillemi dell'Università degli Studi della Tuscia.

Art. 4 - Attività ed impegni reciproci

Le parti dichiarano di aver preso visione e conoscere nella loro interezza il Bando MIPAAFT di cui al D.M. n. 27443 del 25 settembre 2018 e le *Linee Guida per la gestione e la rendicontazione dei progetti* di cui al *Manuale Utente*, approvato con il D.M. n. 27352 del 23 novembre 2016, consultabile e scaricabile dal sito web <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10656> e si impegnano ad osservarne compiutamente ed esattamente tutte le disposizioni negli stessi contenute.

Il CREA-ZA si impegna a trasmettere tempestivamente al DIBAF all'indirizzo PEC dibaf@pec.unitus.it il decreto di concessione del contributo e ogni altra comunicazione utile ai fini della gestione e rendicontazione del progetto.

In qualità di coordinatore, il CREA-ZA si impegna a:

- assumere il coordinamento degli interventi e delle attività previste dal progetto;
- supervisionare la rendicontazione tecnica e contabile ricevuta dal DIBAF,

	provvedendo agli adempimenti di sua spettanza;	
	- comunicare al DIBAF la data entro la quale dovrà inviare la documentazione necessaria per le rendicontazioni di cui all'art. 11 del <i>Manuale Utente</i> ;	
	- trasferire le quote di contributo di pertinenza del DIBAF, secondo il piano finanziario riportato nel D.M. di concessione n. 16844/7100/2019 dell'11 aprile 2019, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio in data 17 aprile 2019, e secondo le modalità specificate all'art. 5 dell'Accordo.	
	Il DIBAF si impegna a trasmettere al CREA-ZA i documenti necessari ai fini della rendicontazione del Progetto necessari per la liquidazione del Contributo e per lo svolgimento delle attività di monitoraggio.	
	Ciascuna parte eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati.	
	Ciascuna parte sarà responsabile delle spese e delle obbligazioni dalla medesima assunte e, ove non ammissibile e/o non finanziate, provvederà interamente alla loro copertura, senza responsabilità solidale delle parti, non potendo quindi avanzare alcun diritto di rivalsa o proporre alcuna azione risarcitoria.	
	Inoltre, nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace ed efficiente realizzazione dell'oggetto dell'Accordo, il CREA e DIBAF si impegnano vicendevolmente a:	
	- Collaborare per l'analisi dei metadati presenti nelle banche dati. Utilizzazione di database presenti e studi pregressi di GWAS e trascrittomico per costruire un graph database in grado di ospitare tutte le informazioni e fornire indicazioni	
		9

circa geni o SNP da studiare relativamente ai fenotipi fini del latte;

- Collaborare per l'analisi dei risultati degli esperimenti di trascrittomica.

L'analisi dell'RNA-seq prevederà lo studio dell'espressione dei geni (RNA-seq)

nelle diverse razze ed in due momenti della lattazione. Per individuare i geni

differenzialmente espressi si utilizzeranno alcune pipeline bioinformatiche per

l'analisi ottimale di dati NGS (next generation sequencing).

Opportunamente, le parti potranno redigere una relazione sullo stato di

attuazione del presente Accordo e degli atti correlati ad esso, contenente un

abstract delle attività svolte durante uno specifico periodo temporale

precedentemente determinato.

Art. 5 - Spese e rendicontazione

Poiché il contributo è concesso nella misura massima del 99% rispetto ai costi

ammissibili ed approvati dal MIPAAFT, le parti assicurano, ciascuna per la

parte di propria competenza, la copertura finanziaria delle spese ammissibili

non coperte dal contributo pubblico (cofinanziamento).

Il contributo spettante al DIBAF dovrà essere erogato sul Conto c/o Banca

d'Italia intestato a: *"Dipartimento per l'innovazione nei sistemi biologici,*

agroalimentari e forestali DIBAF - Università degli Studi della Tuscia" n°

0037046, BIC/Swift: BCITITMM, secondo le modalità definite nel Decreto di

Concessione MIPAAFT n. 16844/7100/2019 dell'11 aprile 2019.

Tale contributo, soggetto a rendicontazione, sarà utilizzato integralmente per

spese concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle

attività oggetto del presente Accordo e non rappresenta il corrispettivo di una

operazione di scambio beni-servizi.

I costi sono computati in termini di disponibilità delle proprie strutture, attrezzature, mezzi, costo vivo del personale impegnato nominalmente ad esclusiva cura dell'ente, secondo le proprie norme e procedure, per quota parte del tempo lavorativo effettivamente impiegato per lo svolgimento delle attività sottese al presente Accordo.

Art. 6 - Riservatezza

Le parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.

Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle due parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all'altra parte.

Art. 7 – Tutela del background

Le parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna parte durante l'esecuzione del presente Accordo sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.

Art. 8 - Proprietà e utilizzazione dei risultati

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nell'ambito dell'Accordo, tali risultati saranno di proprietà di tutte le parti, previa stipula di appositi Accordi che le parti sottoscriveranno al momento del conseguimento del risultato.

Art. 9 - Durata, modifiche e procedura di rinnovo

Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle parti contraenti e cesserà alla scadenza del progetto prevista per il 16/04/2021, salvo proroga da parte dell'Ente Finanziatore.

Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle parti.

L'Accordo potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, convenendo alla stipula di un nuovo accordo. In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

Art. 10 - Trattamento dati personali

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016.

Le parti dichiarano inoltre, di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Accordo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione dell'Accordo medesimo.

Art. 11 - Responsabilità

Ciascuna delle parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Il personale di entrambe le parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 363/98 gli obblighi previsti T.U. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Art. 12 - Diritto di recesso

Le parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con un preavviso di almeno 30 giorni solari da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC, ma il recesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione.

In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e il CREA-ZA si impegna a corrispondere al DIBAF l'importo delle spese sostenute e ammesse da parte del Mipaaft fino al momento

dell'anticipata risoluzione del rapporto.

Art. 13 - Disciplina delle controversie

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.lgs. 104/2010.

Il Foro competente in via esclusiva sarà quello di Roma.

Art. 14 - Norme applicabili

Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Art. 15 - Oneri fiscali

Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.131/86. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente Accordo, sono a carico della parte richiedente.

Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. 642/1972 le spese di bollo del presente atto per complessivi Euro ¹ 64,00 verranno assolte dal

¹ Per gli Accordi e le Convenzioni stipulate in maniera cartacea od in modalità informatica con firma digitale, va applicata l'imposta di bollo di euro 16.00 ogni quattro facciate o 100 righe. Cfr art. 5 D.P.R. 642/72, "Definizione di foglio e di pagina":

a) il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata;

b) per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all'originale da colui che l'ha rilasciata.

Per i tabulati meccanografici l'imposta è dovuta per ogni 100 linee o frazione di 100 linee effettivamente utilizzate

soggetto attuatore DIBAF, che dovrà trasmettere idonea documentazione attestante il versamento².

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Roma, li.....

per il DIBAF

per il CREA

Il Rappresentante legale

Il Commissario straordinario

Prof. Giuseppe Scarascia Mugnozza

Cons. Gian Luca Calvi

² Modello F24 (Codice tributo 2501) effettuato ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.M. 17/06/2014: "Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto". La quietanza del modello F24 dovrà essere trasmessa entro il termine previsto dal D.M., l'Amministrazione provvederà ad effettuare i controlli sull'effettivo pagamento dell'imposta di bollo.